

# **BVGer D-2840/2021 vom 10. März 2022**

Bundesverwaltungsgericht, 2022-03-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-2840\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2840_2021)

FR: TAF D-2840/2021 du 10 mars 2022

IT: TAF D-2840/2021 del 10 marzo 2022

## **Regeste**

Asilo ed allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il ricorso è respinto.

### **E. 2**

Non si prelevano spese processuali.

### **E. 3**

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

### **E. 30**

giorni (cfr. DTAF 2020 I/1 consid. 7; anche la sentenza del Tribunale D- 2030/2021 del 27 maggio 2021 consid. 5), che allo stesso modo, si deve osservare che l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito

D-2840/2021 Pagina 6 (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 26 – 35 PA); che detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F- 5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1), che ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; che essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3); che per adempiere a dette esigenze è infatti sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C\_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2), che nella presente fattispecie mal si comprende quali siano gli aspetti essenziali che l'autorità inferiore avrebbe tralasciato; che infatti, quo alle possibilità di ottenere protezione in Patria, l'autorità intimata ha fatto puntuale e corretto riferimento alla giurisprudenza di questo Tribunale; che si tratta peraltro di un'argomentazione presentata per sovrabbondanza, che le doglianze vanno respinte e nulla osta all'esame del merito della questione, che con riferimento a ciò, gli insorgenti lamentano un'errata valutazione delle loro allegazioni sotto il profilo della verosimiglianza; che in primo luogo, gli indicatori recensiti dalla SEM non riguarderebbero aspetti essenziali; che nel prosieguo della loro impugnativa, i ricorrenti adducono diversi argomenti volti

a rimettere in discussione la tesi dell'autorità inferiore circa la veridicità del periodo vissuto a Zakho e dell'impossibilità ad ufficializzare il matrimonio, che nella propria risposta, l'autorità inferiore si riconferma nella propria posizione, sottolineando l'importanza delle dichiarazioni circa il periodo antecedente l'espatrio; che mal si comprenderebbe peraltro il motivo per il quale gli insorgenti non si siano applicati per contrarre matrimonio civile a Zakho; che ad ogni modo, conclude l'autorità inferiore, vi sarebbe modo di fare capo alla protezione statale,

D-2840/2021 Pagina 7 che in relazione a quanto argomentato, questo Tribunale rileva come la questione a sapere se i fatti in parola si siano effettivamente svolti nei termini descritti o meno non sia decisiva per l'evasione del gravame, che infatti, per costante giurisprudenza, le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria all'interessato; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente l'asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che a tal soggetto, i ricorrenti sottolineano come le giustificazioni da loro fornite quo alla mancata richiesta di protezione presso le autorità competenti sarebbero verosimili e consistenti; che infatti, come da loro indicato, un'eventuale denuncia avrebbe creato una faida familiare su larga scala; che l'ARK sarebbe una regione tristemente nota per questa tipologia di problematiche; che le vicissitudini addotte sarebbero così pertinenti in materia d'asilo; che la ricorrente non sarebbe vittima di violenza domestica, bensì di potenziale matrimonio forzato e di rappresaglie per aver leso l'onore della famiglia; che si tratterebbe di fenomeni completamente diversi e non sovrapponibili; che la protezione giuridica fa quindi riferimento alla sentenza del Tribunale E-4962/2019 del 2 dicembre 2019, in cui sarebbero stati avanzati dei dubbi quanto al fatto che le autorità curde siano capaci e volenterose di fornire protezioni in siffatte casistiche, che in sede di replica essi precisano poi come l'eventualità di contrarre matrimonio non avrebbe in ogni caso escluso il rischio di essere vittime di crimini d'onore; che nella medesima occasione citano alcune fonti che rimetterebbero in discussione l'effettiva possibilità di ottenere protezione, che a questo titolo, va in primo luogo osservato come a norma della DTAF 2008/4 alle forze di sicurezza ed alle autorità giudiziarie dell'entità federale autonoma della Regione del Kurdistan iracheno (ARK) è di principio riconosciuta volontà e capacità di proteggere i cittadini delle quattro

D-2840/2021 Pagina 8 province sotto il loro controllo; che tale valutazione è stata confermata anche dalla succitata sentenza di riferimento E-3737/2015 ed ha tutt'ora validità (cfr. sentenza del Tribunale sentenza del Tribunale E-1780/2020 del 1° ottobre 2020 consid. 6.4), che nondimeno, è a giusto titolo che il ricorrente segnali come in caso di delitti d'onore che colpiscono principalmente le donne, a causa di una mancanza di sensibilità e di infrastrutture di protezione insufficienti, non si può presumere che gli agenti di polizia siano disposti a prevenire tali crimini o a indagare in modo completo (cfr. DTAF 2008/4 consid. 6.7; sentenza del Tribunale D-7100/2018 del 24 febbraio 2020 consid. 5.2), che tuttavia, recentemente il Tribunale ha avuto modo di esprimersi in un caso del tutto

apparentabile a quello in esame, che in detto contesto, questa autorità ricorsuale, dopo aver precisato che i ricorrenti non avevano chiesto protezione alle autorità del loro paese d'origine, ha concluso all'irrelevanza in materia d'asilo del rischio di subire atti pregiudizievoli per mano dei famigliari della moglie (cfr. sentenza del Tribunale E-1780/2020 del 1° ottobre 2021, consid. 6.5), che in effetti, è stato considerato che quest'ultima non era sola e dunque esposta all'assenza di sensibilità delle autorità, ma poteva contare sull'appoggio del marito e della sua famiglia (cfr. sentenza del Tribunale E-1780/2020 del 1° ottobre 2021, consid. 6.5.1 e seg.), che una siffatta valutazione pare aderire anche al caso de quo, atteso che dal punto di vista del fondato timore di subire atti pregiudizievoli futuri, non è l'eventualità di finire vittima di crimini di genere ad essere oggetto di valutazione, ma bensì la probabilità che si scateni una faida tra le due famiglie, circostanza per la quale si può invece, come detto, partire dall'assunto che la protezione statale sia data (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-935/2017 del 6 marzo 2017 consid. 3.2 e seg.), che ciò a maggior ragione dal momento che, gli insorgenti, per loro stessa ammissione, nemmeno hanno tentato di rivolgersi alle autorità, avanzando oltremodo giustificazioni palesemente insufficienti e che confermano la valutazione che precede (cfr. atti SEM A49, D32: "non abbiamo denunciato, perché noi consideravamo loro nostri parenti e non volevamo"; A50, D51: "noi non volevamo ingrandire questo problema che poteva anche trasformarsi in una faida"),

D-2840/2021 Pagina 9 che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel loro gravame, gli insorgenti avversano anche tale conclusione; che l'esecuzione del rinvio sarebbe innanzitutto inammissibile e ciò per i motivi di cui sopra; che la DTAF 2008/5 avrebbe sancito che l'esigibilità verso la provincia di Dohuk per le famiglie con bambini andrebbe ammessa solo con grande cautela; che le crisi respiratorie di cui soffrirebbe B.\_\_\_\_\_ avrebbero eziologia post traumatica e si sarebbero oltremodo palesate anche durante la riletture del verbale; che dal rapporto medico dettagliato del 22 aprile 2021 si evincerebbe che quest'ultima necessiterebbe di una presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica continua di lunga data; che non si potrebbe ragionevolmente pretendere ch'ella prosegua con l'accompagnamento in patria, ossia nel Paese ove avrebbe subito traumi, e per di più presso uno studio privato; che il medicamento prescritto non sarebbe disponibile in Iraq; che la SEM avrebbe inoltre indicato che A.\_\_\_\_\_ sarebbe tutt'ora in buoni rapporti con il cugino che lo aveva ospitato a Zakho senza che ciò si evinca dai verbali; che il benessere dei fanciulli andrebbe analizzato in questa specifica costellazione,

D-2840/2021 Pagina 10 che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Iraq, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), che anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che la Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha tuttavia più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU, che spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti), che il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l'esecuzione dell'allontanamento nella regione autonoma del Kurdistan iracheno non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento E-3737/2015 consid. 6.3.2), che peraltro, solo una malattia ad uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar intendere che la morte sia una prospettiva prossima o un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita rendono inammissibile l'allontanamento (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. e N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che come lo si vedrà d'appresso, le problematiche di natura medica in capo a B. \_\_\_\_\_ manifestamente non rientrano nella restrittiva casistica convenzionale, che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,

D-2840/2021 Pagina 11 che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che il Tribunale considera che attualmente le provincie curde di Dohuk, di Erbil e di Suleimaniya non siano preda di una situazione di violenza generalizzata e che in tali luoghi non viga una situazione politica tesa al punto da rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza E-3737/2015 che ha attualizzato la prassi già stabilita dalla DTAF 2008/5), che tuttavia, in considerazione della forte sollecitazione delle strutture della regione, i fattori individuali vanno tenuti in debita considerazione (cfr. ibidem e tra le tante le sentenze D-233/2017 del 9 marzo 2017 consid. 10.6, D-3994/2016 del 22 agosto 2017 consid. 6.3.3 e D-7841/2016 del 6 settembre 2017 consid. 7.4), che in ossequio a tale giurisprudenza, l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto di principio ragionevolmente esigibile per le persone di etnia curda che provengono da questa regione o vi hanno vissuto per un lungo periodo, disponendo nel contempo di una rete socio-famigliare (famiglia, parentela o amici) o di legami con i partiti dominanti (cfr. ibidem e tra le tante le sentenze del Tribunale E-6836/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 7.3), che in specie i ricorrenti provengono da Zakho nella provincia di Dohuk, che A. \_\_\_\_\_ è un uomo giovane e gode di buona salute, dispone di una certa esperienza lavorativa e anche nell'ultimo periodo antecedente all'espatrio è sempre riuscito a sostenere la propria famiglia (cfr. atti SEM 49/15, D41 e 59/6, D29), che anche B. \_\_\_\_\_ è giovane, che tuttavia, ella soffre di una sindrome da stress posttraumatico, parimenti diagnosticata quale "episodio depressivo non specificato" e

“eventi stressanti di altro tipo che riguardano la famiglia e la casa”, trattata con Sertralin 100 mg (cfr. atti SEM 61/2 e 95/2), che l’esecuzione dell’allontanamento diviene però inesigibile solo se le persone in trattamento medico in Svizzera rischiano di essere private delle cure essenziali, ossia dei trattamenti di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un’esistenza conforme alla dignità umana, di

D-2840/2021 Pagina 12 modo che il loro stato di salute si degraderebbe così rapidamente da condurle in maniera certa alla messa in pericolo concreta della vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave dell’integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti), che nondimeno, nel caso di specie la situazione manifestamente non appare tale da poter cagionare una messa in pericolo concreta della vita, atteso in particolare che la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che le cure mediche primarie sono disponibili nell’ARK e le malattie mentali possono essere trattate adeguatamente (cfr. le sentenze del Tribunale D-6464/2018 del 26 febbraio 2020 consid. 10.2.4 e D-3492/2019 del 24 luglio 2019 consid. 6.3), che per il resto, il senso della necessità quanto all’esistenza di una rete sociale è inteso a scongiurare che l’interessato venga a trovarsi in una situazione di minaccia esistenziale a causa dell’impossibilità a provvedere al proprio sostentamento, dal momento che in assenza di integrazione sociale o economica risulta difficile ottenere un impiego o possibilità di alloggio nell’ARK (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5.8), che nel caso de quo non siamo però in presenza di una singola persona da allontanare, ma bensì di un nucleo familiare, che peraltro dispone di una rete sociale in patria ed ha fruito del supporto di parenti anche in passato, che per tutte queste ragioni non v’è da temere che gli insorgenti finiscano per trovarsi in una situazione di minaccia esistenziale a causa dell’impossibilità a sostentarsi, che alla luce segnatamente della scarsa durata del soggiorno in Svizzera, nemmeno l’interesse superiore dei bambini in tenera età ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti fanciullo (CDF; RS 0.107) risulta di impedimento all’esecuzione del provvedimento (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6; DTAF 2009/51 consid. 5.6), che infine, non vi sono problemi neanche sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; che per prassi costante, spetta invero al ricorrente ottenere presso la competente rappresentanza del suo paese d’origine i documenti necessari per il rientro nello stesso (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12),

D-2840/2021 Pagina 13 che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va pertanto respinto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che tuttavia, avendo il Tribunale accolto, con decisione incidentale del 10 giugno 2021, la domanda di assistenza giudiziaria, non sono rimosse spese, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-2840/2021 Pagina 14 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.